



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 novembre 2016 *

«Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 1, paragrafo 1 — Nozione di “decisione giudiziaria” — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di “autorità giudiziaria emittente” — Mandato d’arresto europeo emesso dal Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia) ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà»

Nella causa C-452/16 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 16 agosto 2016, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

Krzysztof Marek Poltorak,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 ottobre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

- per K.M. Poltorak, da S. Wester, advocaat;
- per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, H. Stergiou e B. Koopman, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann, J. Möller e R. Riegel, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, da E. Tsaousi, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;
- per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, H. Shev e F. Bergius, in qualità di agenti;

* Lingua processuale: il neerlandese.

— per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 ottobre 2016,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).
- 2 Tale domanda è stata presentata nel contesto dell'esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d'arresto europeo emesso dal Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia) (in prosieguo: la «direzione generale della polizia svedese») nei confronti del sig. Krzysztof Marek Poltorak ai fini dell'esecuzione, in Svezia, di una pena privativa della libertà di un anno e tre mesi.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

- 3 I considerando da 5 a 9 della decisione quadro sono formulati come segue:
 - «(5) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'extradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
 - (6) Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.
 - (7) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 [UE] e all'articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
 - (8) Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(9) Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa».

4 L'articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

(...)».

5 Gli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro elencano i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d'arresto europeo. L'articolo 5 della decisione quadro prevede le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari.

6 A norma dell'articolo 6 della decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.

2. Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.

3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l'autorità competente in base al proprio diritto interno».

7 L'articolo 7 della decisione quadro, intitolato «Ricorso all'autorità centrale», prevede quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

2. Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente».

Il diritto olandese

- 8 L'Overleveringswet (legge sulla consegna) recepisce nel diritto olandese la decisione quadro. L'articolo 1 di tale legge è così formulato:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

(...)

- b. mandato d'arresto europeo: la decisione scritta di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'arresto e della consegna di una persona da parte dell'autorità giudiziaria di un altro Stato membro;

(...)

- i. autorità giudiziaria emittente: l'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, competente in base al diritto interno, a emettere un mandato d'arresto europeo;

(...)».

- 9 L'articolo 5 della legge sulla consegna dispone quanto segue:

«La consegna viene effettuata esclusivamente alle autorità giudiziarie emittenti di altri Stati membri dell'Unione europea nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge o in forza della medesima».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 10 Il 21 dicembre 2012, il Göteborgs Tingsrätt (Tribunale di primo grado di Göteborg, Svezia) ha pronunciato nei confronti del sig. Poltorak, cittadino polacco, una pena privativa della libertà di un anno e tre mesi, per fatti qualificati come lesioni personali gravi. Il 30 giugno 2014, la direzione generale della polizia svedese ha emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti del sig. Poltorak, ai fini dell'esecuzione, in Svezia, di tale pena.
- 11 Il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) è stato adito, quale autorità giudiziaria dell'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo, in vista dell'arresto e della consegna del sig. Poltorak alle autorità svedesi.
- 12 In seguito ad una richiesta di informazioni rivolta alle autorità svedesi in merito all'autorità emittente del medesimo mandato d'arresto europeo, detto giudice ha ottenuto informazioni, in particolare, sulla struttura, l'indipendenza, il funzionamento e le competenze di tale autorità, nonché sulla procedura ed i criteri in base ai quali detta autorità decide di emettere mandati d'arresto europei per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.
- 13 Alla luce di tali informazioni, nonché degli elementi contenuti nella relazione di valutazione del Consiglio, del 21 ottobre 2008, riguardante le prassi nazionali relative al mandato d'arresto europeo [Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche – «applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri»: relazione sulla Svezia (9927/1/08 REV 2)], il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla questione se il mandato d'arresto europeo emesso da un servizio di polizia, come la direzione generale della polizia svedese, debba essere considerato emesso da un'«autorità giudiziaria», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, e se, di conseguenza, tale mandato d'arresto europeo costituisca una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro.

- 14 A tale riguardo, detto giudice si chiede se le nozioni di «decisione giudiziaria» e di «autorità giudiziaria», ai sensi della decisione quadro, debbano essere interpretate come nozioni autonome del diritto dell'Unione o se gli Stati membri siano liberi di definirne il significato e la portata.
- 15 Nel caso in cui dette nozioni fossero considerate nozioni autonome del diritto dell'Unione, il giudice del rinvio ritiene che esse implicino che il mandato d'arresto europeo sia emesso da un'autorità con status e competenze tali da consentirle di offrire una tutela giudiziaria sufficiente nella fase di emissione del mandato d'arresto europeo. Per quanto riguarda il principio del riconoscimento reciproco su cui si fonda la decisione quadro, esso considera che tale autorità debba essere un giudice o un procuratore, escludendo così che il mandato d'arresto europeo possa essere emesso da un servizio di polizia.
- 16 Nel caso in cui tali nozioni rientrino nell'ambito del diritto nazionale degli Stati membri, il giudice del rinvio ritiene che questi ultimi sarebbero in ogni caso tenuti a rispettare il diritto dell'Unione nell'esercizio del loro potere discrezionale. Esso si riferisce ai principi stabiliti dalla Corte, per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo nell'ambito della procedura di consegna, ai punti 46 e 47 della sentenza del 30 maggio 2013, F. (C-168/13 PPU, EU:C:2013:358), e, per quanto riguarda la tutela giudiziaria che deve essere garantita nella fase di emissione del mandato d'arresto europeo, al punto 56 della sentenza del 1° giugno 2016, Bob-Dogi (C-241/15, EU:C:2016:385).
- 17 In tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se le espressioni “autorità giudiziaria”, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (...), e “decisione giudiziaria”, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro (...), configurino nozioni autonome di diritto dell'Unione.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, alla luce di quali criteri si possa stabilire se un'autorità dello Stato membro emittente configuri una simile “autorità giudiziaria” e pertanto se il mandato d'arresto europeo da questa emesso sia una siffatta “decisione giudiziaria”.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la direzione generale della polizia nazionale svedese rientri nella nozione di “autorità giudiziaria”, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (...), e se dunque il mandato d'arresto europeo emesso da detta autorità sia una “decisione giudiziaria”, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro (...).
- 4) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la designazione di un'autorità nazionale di polizia come la direzione generale della polizia nazionale come autorità giudiziaria emittente sia conforme al diritto dell'Unione».

Sul procedimento di urgenza

- 18 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d'urgenza previsto all'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
- 19 A sostegno di tale richiesta, detto giudice deduce in particolare la circostanza che il sig. Poltorak è attualmente privato della sua libertà, in attesa della sua consegna effettiva alle autorità svedesi.
- 20 Occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull'interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è quindi idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d'urgenza.

- 21 In secondo luogo, occorre, secondo la giurisprudenza della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della sua libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale (sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 24). Il provvedimento detentivo di cui il sig. Poltorak è oggetto è stato disposto, infatti, come risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, nell'ambito dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti dell'interessato.
- 22 Alla luce di ciò, il 31 agosto 2016, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d'urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla prima alla terza

- 23 Con le sue questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «autorità giudiziaria», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, sia una nozione autonoma del diritto dell'Unione e se tale articolo 6, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che un servizio di polizia, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d'arresto europeo da esso emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro.
- 24 In via preliminare, occorre ricordare che la decisione quadro, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell'esecuzione di sentenze o dell'esercizio di azioni penali, sistema quest'ultimo che è basato sul principio del riconoscimento reciproco (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
- 25 La decisione quadro è quindi diretta, mediante l'istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
- 26 Tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del riconoscimento reciproco, nel diritto dell'Unione, rivestono un'importanza fondamentale, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).
- 27 Il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria, implica, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso ad un mandato d'arresto europeo. Infatti, l'autorità

giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall'articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa, previsti dagli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro. Inoltre, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere subordinata unicamente a una delle condizioni tassativamente previste dall'articolo 5 della decisione quadro (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 79 e 80 nonché giurisprudenza ivi citata).

- 28 Tuttavia, solo i mandati d'arresto europei, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro, devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni di quest'ultima. Dall'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro emerge che il mandato d'arresto europeo costituisce una «decisione giudiziaria», il che richiede che esso venga emesso da un'«autorità giudiziaria», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della stessa.
- 29 A norma di tale ultima disposizione, per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.
- 30 Sebbene, conformemente al principio di autonomia processuale degli Stati membri, l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro faccia riferimento al diritto di questi ultimi, occorre tuttavia constatare che tale rinvio si limita alla designazione dell'autorità giudiziaria competente a emettere il mandato d'arresto europeo. Pertanto, il suddetto rinvio non riguarda la definizione della nozione di «autorità giudiziaria» in quanto tale.
- 31 Ciò posto, il senso e la portata della nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, non possono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri (v., per analogia, sentenze del 17 luglio 2008, Kozłowski, C-66/08, EU:C:2008:437, punto 43, e del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, EU:C:2010:683, punto 38).
- 32 Ne consegue che la nozione di «autorità giudiziaria», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, richiede, in tutta l'Unione, un'interpretazione autonoma e uniforme che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, dev'essere ricercata tenendo conto al contempo dei termini di tale disposizione, del contesto in cui si inserisce e della finalità perseguita dalla decisione quadro (v., per analogia, sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C-294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
- 33 Per quanto attiene al tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, infatti, occorre rilevare che l'espressione «autorità giudiziaria», di cui a tale disposizione, non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma consente di ricomprendere, più in generale, le autorità chiamate a partecipare all'amministrazione della giustizia nell'ordinamento giuridico in questione.
- 34 Si deve cionondimeno constatare che la nozione di «autorità giudiziaria», di cui a detta disposizione, non può essere interpretata nel senso che consentirebbe di ricomprendere anche i servizi di polizia di uno Stato membro.
- 35 In primo luogo, nella sua accezione comune, il termine «giudiziario» non riguarda i servizi di polizia. Tale termine si riferisce infatti al potere giudiziario, il quale, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, deve essere distinto, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, dal potere esecutivo. Per autorità giudiziarie, infatti, si intendono di norma le autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia, a differenza, in particolare, delle autorità amministrative o dei servizi di polizia, i quali rientrano nell'ambito del potere esecutivo.

- 36 In secondo luogo, tale interpretazione della formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro è corroborata dal contesto nel quale tale disposizione si inserisce.
- 37 Da un lato, la cooperazione giudiziaria in materia penale, quale era prevista dall'articolo 31 UE, deve essere distinta dalla cooperazione di polizia, quale era prevista all'articolo 30 UE.
- 38 Dall'altro, si deve intendere la nozione di «autorità giudiziaria», nel contesto della decisione quadro, nel senso che essa comprende le autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale degli Stati membri, ad esclusione dei servizi di polizia.
- 39 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l'intera procedura di consegna tra Stati membri prevista dalla decisione quadro è esercitata, in conformità con quest'ultima, sotto il controllo giudiziario, di modo che ogni decisione in materia di mandato d'arresto europeo benefici di tutte le garanzie proprie di questo tipo di decisioni (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, F., C-168/13 PPU, EU:C:2013:358, punti 39 e 46).
- 40 In particolare, dal considerando 8 della decisione quadro emerge che le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna. Peraltro, l'articolo 6 della decisione quadro prevede che non solo detta decisione, ma anche quella relativa all'emissione di un tale mandato, deve essere presa da un'autorità giudiziaria. L'intervento di un'autorità giudiziaria è anche richiesto nelle altre fasi della procedura di consegna, quali l'audizione del ricercato, la decisione di mantenere la persona in stato di detenzione o di trasferirla temporaneamente (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, F., C-168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 45).
- 41 In tale contesto, l'articolo 7 della decisione quadro autorizza gli Stati membri, alle condizioni previste in tale disposizione e se l'organizzazione del loro sistema giudiziario interno lo renda necessario, a ricorrere ad un'autorità non giudiziaria, ossia un'autorità centrale, per quanto riguarda la trasmissione e la ricezione dei mandati d'arresto europei.
- 42 Ebbene, se è pur vero che i servizi centrali della polizia di uno Stato membro possono rientrare nella nozione di «autorità centrale», ai sensi di tale articolo, risulta tuttavia da quest'ultimo, letto alla luce del considerando 9 della decisione quadro, che l'intervento di tale autorità centrale resta limitato all'assistenza pratica e amministrativa delle autorità giudiziarie competenti. Pertanto, la possibilità offerta dall'articolo 7 della decisione quadro non può estendersi fino a consentire agli Stati membri di sostituire tale autorità centrale alle autorità giudiziarie competenti per quanto riguarda la decisione di emettere il mandato d'arresto europeo.
- 43 In terzo luogo, occorre constatare che un'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro nel senso che tale disposizione ricomprenda anche i servizi di polizia sarebbe contraria agli obiettivi perseguiti dalla stessa e ricordati ai punti da 24 a 27 della presente sentenza.
- 44 Così, il principio del riconoscimento reciproco, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, in forza del quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a dare esecuzione al mandato d'arresto emesso dall'autorità giudiziaria emittente, si basa sul presupposto che un'autorità giudiziaria è intervenuta a monte dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, al fine di esercitare un controllo giudiziario.
- 45 Ebbene, l'emissione di un mandato d'arresto da parte di un'autorità non giudiziaria, quale un servizio di polizia, non consente di assicurare all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che l'emissione di tale mandato d'arresto europeo abbia beneficiato di un simile controllo giudiziario e non può, pertanto, essere sufficiente a giustificare l'elevato livello di fiducia tra gli Stati membri, menzionato al punto 25

della presente sentenza, che costituisce il fondamento stesso della decisione quadro. A tale riguardo, sono irrilevanti l'organizzazione specifica dei servizi di polizia all'interno del potere esecutivo ed il loro eventuale grado di autonomia.

- 46 Ne consegue che la nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, deve essere interpretata nel senso che i servizi di polizia non rientrano in tale nozione, cosicché il mandato d'arresto europeo emesso da dei servizi di tal genere non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro.
- 47 Tale interpretazione non è messa in discussione dal fatto che, come menzionato dal governo svedese nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il servizio di polizia di cui trattasi nel procedimento principale è competente unicamente nel limitato ambito dell'esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale al termine di un procedimento giurisdizionale e che ha acquisito forza di giudicato.
- 48 Dagli elementi forniti alla Corte dal governo svedese emerge, infatti, che la decisione relativa all'emissione del mandato d'arresto europeo spetta in ultimo luogo al servizio di polizia di cui al procedimento principale e non ad un'autorità giudiziaria.
- 49 Da un lato, tale servizio di polizia emette il mandato d'arresto europeo non su richiesta del giudice che ha pronunciato la sentenza che infligge la pena privativa della libertà, bensì su richiesta dei servizi penitenziari.
- 50 Dall'altro, il servizio di polizia di cui al procedimento principale dispone di un potere discrezionale per quanto riguarda l'emissione del mandato d'arresto europeo, in quanto è il solo servizio competente a verificare che siano soddisfatte le condizioni per tale emissione, quali previste dalla decisione quadro, ed a decidere, al termine di una valutazione dei diversi interessi in gioco, tra i quali quelli della persona interessata, che detta emissione presenti un carattere proporzionato.
- 51 Ebbene, alla luce delle informazioni fornite alla Corte dal governo svedese, tale potere discrezionale non è sottoposto d'ufficio ad un controllo giudiziario.
- 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che la nozione di «autorità giudiziaria», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e che tale articolo 6, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un servizio di polizia, come la direzione generale della polizia svedese, non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d'arresto europeo da esso emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro.

Sulla quarta questione

- 53 Alla luce della risposta fornita alle questioni dalla prima alla terza, non occorre rispondere alla quarta questione.

Sulla limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza

- 54 Nel corso dell'udienza, il governo olandese e la Commissione europea hanno chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza, ove la Corte dovesse giudicare che un servizio di polizia, quale la direzione generale della polizia svedese, non rientri nella nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro. Essi hanno evocato, in sostanza, eventuali conseguenze della presente sentenza sulle cause nelle quali un mandato d'arresto europeo è stato emesso da un'autorità che non è un'autorità giudiziaria», ai sensi di tale disposizione.

- 55 Occorre ricordare, a tale riguardo, che, secondo costante giurisprudenza, l'interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell'Unione, nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne consegue che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della pronuncia della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché d'altro canto sussistano i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all'applicazione della suddetta norma (sentenza del 17 settembre 2014, *Liivimaa Lihaveis*, C-562/12, EU:C:2014:2229, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).
- 56 Pertanto, solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenze del 27 febbraio 2014, *Transportes Jordi Besora*, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 41, nonché del 22 settembre 2016, *Microsoft Mobile Sales International e a.*, C-110/15, EU:C:2016:717, punto 60).
- 57 Nel caso di specie, dalla relazione di valutazione del Consiglio del 21 ottobre 2008, menzionata al punto 13 della presente sentenza, risulta che il Consiglio, in passato, ha criticato l'emissione di mandati d'arresto europei da parte del servizio di polizia di cui al procedimento principale in quanto incompatibile con il requisito della designazione di un'«autorità giudiziaria». Ciò considerato, non si può ritenere che il Regno di Svezia sia stato indotto ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell'Unione a causa di un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell'Unione.
- 58 Non occorre, pertanto, limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

Sulle spese

- 59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La nozione di «autorità giudiziaria», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e tale articolo 6, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un servizio di polizia, come il Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia), non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d'arresto europeo da esso emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

Firme